

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 101 DEL 08/08/2025

PORTO DI ORTONA – LAVORI DI RIPRISTINO DELLE RECINZIONI ESTERNE DELLA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 01/08/2025 da parte della "Ma.Pi. Costruzioni s.r.l." di Pescara (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 15488 in pari data), riguardante l'esecuzione di lavori per il ripristino delle recinzioni esterne della sede della Capitaneria di Porto di Ortona;

VISTA

la nota della Capitaneria di Porto di Ortona prot. 16253 in data 06/08/2025 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 15846 in data 06/08/2025), con la quale, con riferimento ai suddetti lavori, si conferma che “*...l'intervento ... è stato commissionato dal competente Provveditorato interregionale OO.PP. del Ministero in intestazione ... per esigenze di manutenzione ordinaria della recinzione perimetrale dell'immobile demaniale in uso diretto a questa Capitaneria di porto ...*”;

POSTO

che tali lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, interesseranno direttamente spazi demaniali adibiti, in via ordinaria, alla pubblica circolazione veicolare e/o pedonale nonché alcuni spazi già oggetto di interdizione ad ogni accesso come da apposita Ordinanza di questo Ente n. 98 in data 11/09/2023, gli stessi indicati con lettere A, B, B1 e C – rispettivamente in colori verde, rosso, viola, arancione – nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in parola, a fronte delle esigenze della connessa cantierizzazione, possa essere recata una disciplina specifica a scanso di pregiudizi per la sicurezza fisica delle persone ovvero di ogni interferenza con il locale transito pedonale e veicolare;

VISTA

la summenzionata Ordinanza di questo Ente n. 98 in data 11/09/2023, ove all'Art. 2, con riferimento all'interdizione disposta con lo stesso provvedimento, è stabilito che “*... costituiscono eccezione tutte le esigenze strettamente legate a quanto segue:*

- *attività di polizia e/o soccorso pubblico;*
- *attività di manutenzione e conduzione in esercizio del limitrofo edificio demaniale sede della Capitaneria di Porto, le quali dovranno trovare comunque sempre svolgimento con l'adozione, da parte del competente datore di lavoro, di tutte le misure precauzionali che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, siano dovute per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni di pericolosità effettivamente riscontrabili negli spazi interdetti con il presente provvedimento;*

- *ogni altra attività preventivamente autorizzata da questo Ente, per necessità improcrastinabili, in deroga eccezionale al presente provvedimento...*;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell’Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
RENDE NOTO CHE:**

- nel porto di Ortona (Ch), da parte dell'appaltatrice impresa “Ma.Pi. Costruzioni s.r.l.” avente sede a Pescara, per conto del locale Provveditorato Interregionale OO. PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno prossimamente eseguiti i lavori per il ripristino delle recinzioni esterne della sede della Capitaneria di Porto di Ortona, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali normalmente adibiti alla pubblica circolazione veicolare e/o pedonale nonché alcuni spazi già oggetto di interdizione ad ogni accesso come da apposita Ordinanza di questo Ente n. 98 in data 11/09/2023, gli stessi indicati con lettere A, B, B1 e C – rispettivamente in colori verde, rosso, viola, arancione – nell’immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- tali lavori troveranno esecuzione nel periodo dalla data di emissione del presente provvedimento sino alla data del 20/11/2025;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

In linea generale, gli spazi che verranno occupati per i lavori di cui nelle premesse, per l’intera durata della relativa occupazione, sono interdetti a qualunque uso e ad ogni accesso, restando dunque ivi vietati il transito e la sosta sia dei veicoli che delle persone, ciò con salvezza di ogni esigenza per operazioni di polizia e/o pubblico soccorso da parte dei competenti organi istituzionali oltre che per quanto strettamente legato all’esecuzione dei lavori medesimi.

Resta in ogni caso inteso che **l'esecuzione dei suddetti lavori sarà articolata progressivamente per singoli stralci funzionali consecutivi**, stabilendo allo scopo restringimenti di carreggiata o modalità di transito a sensi unici alternati pur sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché da tale esecuzione non abbiamo mai a generarsi pregiudizievoli interferenze, interruzioni o limitazioni o disagi significativi per la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale).

Art. 2

Tutti gli spazi che verranno di volta in volta occupati per i lavori di cui nelle premesse, per l'intera durata degli stessi lavori, dovranno risultare costantemente segnalati e delimitati – sia di giorno che di notte – a cure ed oneri della competente impresa esecutrice, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria (sia veicolare che pedonale), in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisoria e delle delimitazioni di cui al precedente art. 2 non appena cessi l'occupazione di cui al precedente art. 1;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia eventualmente necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso all'area portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;

- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- operare in ogni caso con la massima diligenza e con ogni cautela che, da parte propria, sia necessaria o comunque opportuna per impedire qualunque interferenza con la pubblica circolazione viaria e con l'operatività portuale locale;
- evitare propagazioni di polveri e/o rumori che posano costituire pregiudizio alla salubrità ed alla fruibilità degli spazi circostanti;
- il puntuale rispetto delle disposizioni già recate con precedente Ordinanza di questo Ente n. 98 in data 11/09/2023, nelle premesse menzionata, di cui in particolare quelle stabilite al relativo art. 2 che qui si richiamano;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)

**PORTO DI ORTONA – LAVORI DI RIPRISTINO DELLE RECINZIONI ESTERNE DELLA SEDE
DELLA CAPITANERIA DI PORTO**

Localizzazione planimetrica dei lavori

